



TRIBUNALE FEDERALE

R.G. T.F. n. 7/2026

Il Tribunale Federale

riunito in modalità telematica nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2026, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (in collegamento da remoto)
Dott. Stefano Fantini	Componente (in collegamento da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente (in collegamento da remoto)

decidendo, in base al *Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive* emanato dalla Giunta Nazionale del CONI con atto 2 luglio 2000, n. 152, in relazione elezioni indette per i giorni 23 e 24 maggio 2026 dal decreto del Commissario Straordinario UITA n. 70/25 del 4 novembre 2025,

sul ricorso di

TURISINI Valeria

contro

la declaratoria della **Commissione Verifica Poteri**, comunicata dal Segretario Generale con nota prot. n. 3019 del 23 aprile 2026, pubblicata sul sito ufficiale della Federazione in data 23 aprile 2026, di esclusione dalla candidatura alla carica di **Presidente della UITA**, "avendo già svolto il mandato due mandati nell'organo direttivo ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14"

ha deliberato la seguente

DECISIONE

FATTO

1. Il ricorso è stato presentato in base all'art. 8 [ricorsi (ai sensi del nuovo art. 12, comma 2, dello Statuto UITA)] del Regolamento «*Norme di svolgimento dell'assemblea in sessione elettorale – Roma 23 e 24 maggio 2026*» [approvato –in base all'art. 19, comma 2, lett. o) dello Statuto UITA- con decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 12 febbraio 2026, e modificato con decreto n. 27 del 20 marzo 2026], il quale art. 8 fa testuale rinvio al «*Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive*» emanato dalla Giunta Nazionale del CONI atto 2 luglio 2000, n. 152.

La Procura Federale UITA, intervenendo spontaneamente seppur non chiamata a contraddire, con memoria in data 30 aprile 2026 ha espresso l'avviso che il ricorso vada respinto.

Infatti, rileva la Procura Federale, la ricorrente Turisini ha ricoperto la carica di Consigliere U.I.T.S. quantomeno nei seguenti periodi:

- quadriennio 2001-2004, come Consigliere del Consiglio Direttivo U.I.T.S.;
- quadriennio 2005-2008, come Consigliere del Consiglio Direttivo U.I.T.S.;



- quadriennio 2009-2012, come Consigliere del Consiglio Direttivo UITS.

L'assunto del ricorso, per cui i mandati da *Consigliere* non impedirebbero la candidatura alla *Presidenza*, trattandosi di cariche diverse, è contraddetto dalla disciplina applicabile: che, in attuazione del d.-l. n. 208 del 2024 e della l. n. 14 del 1978, non consente di azzerare il computo mediante il passaggio da *Consigliere* a *Presidente*. La previsione regolamentare considera l'avvenuto svolgimento di mandati nell'organo, prescindendo dalla carica rivestita.

Il passaggio alla *Presidenza* non è una "nuova vita elettorale", ma l'accesso alla massima carica di soggetto che ha già esaurito il numero di mandati rilevanti negli organi di governo.

2. Il ricorso evidenzia che l'*esclusione* della ricorrente è stata disposta in quanto "*candidatura non ammessa avendo già svolto il candidato due mandati nell'organo direttivo ai sensi degli articoli 3 e 6 della Legge 24 gennaio 1978 n. 14*".

Il ricorso contesta l'asserito avvenuto svolgimento di due mandati "*all'interno dell'organo*". Rileva un travisamento interpretativo della norma, atteso che il limite di cui all'art. 6 della legge n. 14 del 1978, posto a fondamento degli **artt. 39 dello Statuto UITS del 2025 [per cui gli eletti cessati dal mandato «possono essere confermati nella medesima carica una sola volta per un solo ulteriore mandato»] e 7 del Regolamento** delle elezioni [*«Norme di svolgimento dell'assemblea in sessione elettorale – Roma 23 e 24 maggio 2026»*] [approvato –in base all'art. 19, comma 2, lett. o) dello Statuto UITS- con decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 12 febbraio 2026,] [che dice: *«in base al DL 208/2024 del 31 dicembre 2024, art. 7, alle Federazioni sportive che hanno natura di ente pubblico si applica la disciplina prevista dalla legge 14/1978, da cui deriva che non possono candidarsi alla carica di Presidente/consigliere coloro i quali hanno svolto all'interno dell'organo **prescindendo dalla carica ivi rivestita già due mandati**»*], relativi ai requisiti di candidabilità, è stato frainteso, posto che l'art. 6 solo dispone: *«La conferma non può essere effettuata per più di due volte»*.

Per il ricorso, questo significa che una prima nomina può essere *confermata* per non più di due ulteriori nomine, ed è indubbio che $1 + 2 = 3$.

Il ricorso ne deduce l'illegittimità della delibera per tre motivi.

3. Anzitutto, il ricorso rileva che la legge n. 14 del 1978 parla di *«carica»*, dal che si deve dedurre che, vertendosi qui di carica (quella di *Presidente*) diversa dalla pregressa (quella di *consigliere nazionale*), non opera comunque il limite alla *candidabilità*; che le *cariche* di Consigliere Direttivo e di Presidente Federale siano funzionalmente e giuridicamente distinte è mostrato dai relativi poteri, attribuzioni e incombenze, e dalle diverse procedure di elezione, differenziate nelle modalità e nei tempi, e dalle diverse modalità e competenze relative ai successivi, distinti, procedimenti di ratifica: come indicato dagli artt. 7, 17 e 18 dello Statuto UITS.

La procedura elettorale UITS, che prevede l'elezione del Presidente in un momento antecedente rispetto ai Consiglieri, conferma trattarsi di uffici diversi, non sovrapponibili. Logica vuole –continua il ricorso- che il passaggio da un organo all'altro *azzeri* il calcolo del numero dei mandati. Presidenza e Consiglio Direttivo non possono dunque essere identificati come un unico organo, attesa la totale eterogeneità di funzioni.

In sintesi, sottolinea il ricorso:

- il *Presidente* agisce come organo monocratico, legale rappresentante dell'ente, con poteri di firma, direzione e poteri d'urgenza. La sua nomina è soggetta a un *iter* rinforzato nella fase della ratifica (l. n. 14 del 1978);

- il *Consigliere* opera all'interno di un organo collegiale, con funzioni di programmazione e controllo; è privo dei poteri di rappresentanza esterna, di esclusiva sola pertinenza del Presidente, che solo parzialmente può delegarli, e in via eccezionale e con specifico provvedimento.



Pertanto, essendo la carica di *Presidente* e quella di *Consigliere* funzionalmente e giuridicamente distinte, è pacifica la legittimità del passaggio *Consigliere-Presidente*: sicché lo svolgimento di due mandati come *Consigliere* non preclude la candidabilità a *Presidente*. È una discontinuità che interrompe la c.d. *rendita di posizione* e realizza il principio della *rotazione*, pur in assenza di una norma statutaria che impone un limite di permanenza globale negli organi di vertice.

Si veda, da ultimo, Corte cost. [19 febbraio 2026] n. 16/2026 [sui mandati dei sindaci], circa una disciplina che distingue *Sindaco* e *Vicesindaco* quali cariche autonome, ciascuna con un limite riferito alla specifica funzione, ribadendo che i limiti ai mandati vanno intesi per la specifica funzione: intendendo e confermando che i mandati, in caso di mutamento di carica, risultano azzerati.

Peraltro, nella giurisprudenza il concetto di *limite dei mandati* è regolato (v., per tutte, Corte cost., sent. n. 173/2019 n. 60/2023 e n. 184/2023) dal principio di stretta interpretazione: in particolare, riguardo ai mandati negli organi professionali (enti pubblici non economici come la UITA) ogni norma che limita il diritto di elettorato passivo va interpretata in modo restrittivo e senza analogia. Si cita Cons. Stato, VI, 9 giugno 2008 n. 2765, per cui i limiti di mandato servono ad evitare che un soggetto utilizzi la posizione di vertice per creare reti clientelari idonee ad alterare la *par condicio* elettorale, rischio logicamente sussistente solo con riferimento alla funzione già ricoperta.

Il passaggio da una carica ad un'altra è un elemento di discontinuità, tale da escludere ipotesi di continuazione di *"rendite di posizione"*. È assurda l'ipotesi, posto che i due mandati di *Consigliere direttivo* della ricorrente si sono svolti nel quadriennio 2000-2004 e nel quadriennio 2004-2008.

Il Tribunale di Roma, con l'ordinanza 2 settembre 2019 R.G. 52798/2019, ha disposto: *"Il limite alla candidatura dei plurimandatari è funzionale ad assicurare un periodico ricambio delle rappresentanze istituzionali e le diversità strutturali dell'ambito e delle modalità del mandato"*.

Rileva inoltre Cass., SS.UU. n. 32781/18 in materia di mandati elettivi presso il Consiglio Nazionale Forense (ente pubblico non economico, quale la UITA), su cui la detta ordinanza trova fondamento, specie in relazione al concetto di *"continuità"* dei mandati medesimi: *"...è allora da escludere...una lesione del principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità, della eccezionalità delle norme che prevedono cause d'ineleggibilità, in quanto volte ad imporre limitazioni al diritto di elettorato passivo, nonché della conseguente esclusione di una loro interpretazione estensiva o analogica..."*; *"...è pienamente coerente l'interpretazione, qui adottata, dell'esclusione dell'eleggibilità di chi è - od è stato - in carica da oltre un mandato consecutivo ad altro"* (l. n. 113 del 2017).

L'art. 39 dello Statuto UITA ed il Regolamento delle elezioni che pongono il limite alla *"medesima carica"* indicato dalla Commissione Verifica Poteri, NON possono estenderlo, per analogia, a *cariche diverse*.

Pertanto, la ricorrente, avendo esaurito da quasi un ventennio i due mandati, legittimamente può candidarsi alla Presidenza per altri due mandati, mai avendo esercitato in precedenza la funzione di *Presidente*.

La *"carica"* ricoperta definisce il perimetro della responsabilità: sicché cambiare carica/mansione/funzione significa assumere un nuovo ufficio pubblico.

Non risulta che lo Statuto UITA -senza considerare l'abnormità (e conseguente giuridica inesistenza) di una siffatta eventuale disposizione- preveda un limite alla *"permanenza globale"* al vertice dell'ente a prescindere da ogni tipologia di funzione direttiva.



4. In secondo luogo, quanto alla *continuità* dei mandati, e alla condizione essenziale della *discontinuità* della successiva elezione, il ricorso puntualizza, sulla base dello Statuto UITA, che:

- quanto al limite dei mandati *consecutivi* su requisiti di *candidabilità* previsti dagli artt. 39 dello Statuto e 7 del *Regolamento* di cui al decreto del Commissario straordinario della UITA n. 27/2026 [del 20 marzo 2026, di modifica del *Regolamento «Norme di svolgimento dell'assemblea in sessione elettorale – Roma 23 e 24 maggio 2026»*, approvato –in base all'art. 19, comma 2, lett. o) dello Statuto UITA- con decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 12 febbraio 2026]), il ricorso rileva che nel testo non viene menzionata la *consecutività* dei mandati.

Questo rileva in sede interpretativa. Infatti il limite ai mandati va inteso come riferito a periodi di esercizio *consecutivo* della medesima carica. I termini “*conferma*” e “*incarico*” di cui all'art. 6 l. n. 14 del 1978 e all'art. 39 dello Statuto, presuppongono una *continuità temporale* e funzionale, a impedire la cristallizzazione del potere e la creazione di reti clientelari (c.d. *rendite di posizione*).

Il rischio è neutralizzato dalla *discontinuità* temporale (cioè, dall'interruzione di un mandato) o funzionale (cioè il passaggio dalla carica di Consigliere a quella di Presidente).

L'assenza, nell'art. 7, del termine “*consecutivi*” non comporta un divieto assoluto nell'arco della intera vita: che contrasterebbe col termine “*conferma*”, di cui alla l. n. 14 del 1978, che presuppone la *contiguità* dei mandati.

Una diversa interpretazione sarebbe irragionevole e limitativa del *diritto di elettorato passivo* dei soci aventi esperienza in ruoli differenti, ed è smentito nelle successioni ai vertici degli enti pubblici. Corte cost., 29 settembre 2023, n. 184 [che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto definitivo e irreversibile di rielezione dopo tre mandati per gli organi direttivi territoriali delle federazioni sportive, di cui all'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 242 del 1999, come sostituito dalla l. n. 8 del 2018], ha dichiarato incostituzionale il divieto definitivo e perpetuo di accesso alle cariche direttive delle federazioni sportive; ed ha stabilito che un limite a vita viola il *principio di proporzionalità*: una volta interrotta la *continuità* (discontinuità temporale o funzionale), il divieto di candidatura non ha più ragion d'essere, poiché la potenziale “*rendita di posizione*” del soggetto è dissolta.

Infine, vale il recente autorevole precedente della *candidabilità* del membro CIO ed ex Presidente del CONI (fino al 1987), Franco CARRARO, alle elezioni del CONI nel 2025: che ha potuto candidarsi nuovamente alla presidenza del CONI, perché il limite dei mandati non è (né può essere) interpretato come un divieto a vita.

5. Da ultimo, continua il ricorso, a dimostrare l'irragionevolezza e l'illegittimità dell'esclusione, il ricorso rileva che - in presenza dei medesimi requisiti di *candidabilità* e per la medesima disciplina (l. n. 14 del 1978) – il medesimo organo, su fattispecie identiche, non ha deliberato in modo univoco. Infatti, alle elezioni indette per il marzo 2025 e poi revocate dal Commissario Straordinario, la ricorrente ha presentato la sua candidatura alla carica di *Presidente*, presentando analogo modello predisposto dalla UITA; e la Commissione Verifica Poteri la ammise.

L'incompatibilità delle due decisioni del medesimo organo, per costante giurisprudenza, ne determina la obiettiva illegittimità, qualificabile come illogicità manifesta, contraddittorietà, eccesso di potere.

Il Tribunale Federale, continua il ricorso, non può non prendere atto che il medesimo organo competente, su fattispecie identiche, non ha deliberato in modo univoco e deve rilevare



l'incompatibilità delle due decisioni e il conseguente concreto ingiusto danno portato dalla esclusione della candidatura.

Nemmeno rileva in questo procedimento a carattere impugnatorio che, in occasione della candidatura del ricorrente per il 2025, la Commissione Verifica Poteri, pur di fronte ad analoga dichiarazione del ricorrente, nulla abbia rilevato o eccepito. Non può infatti una acquiescenza della amministrazione modificare il precetto che vincola la stessa oltre che gli interessati.

DIRITTO

1. Il Collegio rileva che gli **articoli 3 e 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14** (*Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici*), che concerne la UITAS in quanto ente pubblico [anche in virtù dell'art. 7 (*Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva*) del d.-l. 31 dicembre 2024, n. 208 (*Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*), a tenore del quale «*Il comma 2 dell'articolo 16 [sugli statuti delle federazioni sportive nazionali, per il quale «Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati»] del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e il comma 2 dell'articolo 14 (sugli statuti delle federazioni sportive paralimpiche) del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, si interpretano nel senso che gli stessi **non si applicano agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. [...]»**], così dispongono:*

articolo 3: «*L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni».*

articolo 6: «*Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. **La conferma non può essere effettuata per più di due volte».***

A queste norme di legge fa testuale riferimento il contestato provvedimento di *esclusione*; non anche alle convergenti norme di fonti subordinate, pur comunque qui rilevanti e non disapplicabili perché oggettivamente regolatrici della fattispecie:

- **art. 39 (Durata delle cariche e decadenza degli organi dell'UITAS), comma 1, del nuovo Statuto dell'UITAS approvato**, in base all'art. 62, comma 1, d.P.R. 15 maggio 2010, n. 90 (*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*) con decreto del Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell'Economia, del 13 gennaio 2025, che afferma: «*Il Presidente e gli altri componenti degli organi dell'UITAS restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere **confermati** nella medesima carica **una sola volta per un solo ulteriore mandato»**]*
- **art. 7 del Regolamento** delle elezioni [*«Norme di svolgimento dell'assemblea in sessione elettorale – Roma 23 e 24 maggio 2026»*] [approvato –in base all'art. 19, comma 2, lett. o) del detto nuovo Statuto UITAS- con decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 12



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



febbraio 2026], che dice: «in base al DL 208/2024 del 31 dicembre 2024, art. 7, alle Federazioni sportive che hanno natura di ente pubblico si applica la disciplina prevista dalla legge 14/1978, da cui deriva che non possono candidarsi alla carica di Presidente/consigliere coloro i quali hanno svolto all'interno dell'organo **prescindendo dalla carica ivi rivestita già due mandati**».

Rileva il Collegio che già l'espressione –di cui alla parte finale del detto art. 6 della legge n. 14 del 1978- «la conferma non può essere effettuata per più di due volte», non può che significare che ad un primo mandato possono seguire al massimo due conferme. Si aggiunge poi che il detto art. 39 dello Statuto del 2025 dell'UITAS riduce le conferme a una se «nella medesima carica»; e che il detto **art. 7 del Regolamento** del 2026 dell'assemblea in sessione elettorale preclude l'elezione a *Presidente* o a *Consigliere* per chiunque abbia svolto già due mandati «**prescindendo dalla carica ivi rivestita**», vale a dire omologando tra loro, quanto a non rieleggibilità, le cariche prima rivestite.

Corte cost., 29 settembre 2023, n. 184, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del limite inderogabile di tre mandati per le cariche direttive delle *strutture territoriali* delle Federazioni sportive nazionali. Il divieto definitivo e automatico è infatti sproporzionato. La sentenza ha pertanto dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 16, comma 2, u.p. d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (sul riordino del CONI) e dell'art. 6 l. 11 gennaio 2018, n. 8 (di modifica del precedente), che vietavano ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive di ricandidarsi qualora avessero già svolto tre mandati. Per la sentenza, infatti, contrasta con il *principio di proporzionalità* il divieto definitivo e irreversibile, per chi ha già svolto tre mandati, di ricoprire cariche direttive nelle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali.

Per quanto detta pronuncia non investa l'analogo divieto per gli organi centrali dato che nei giudizi *a quibus* veniva in rilievo la sola disposizione riguardante le cariche negli organi territoriali, non potrebbe in principio non considerarsi –per un'interpretazione costituzionalmente adeguata- che la valutazione negativa di costituzionalità può essere replicata tal quale per gli organi nazionali: sicché l'espressione di legge «la conferma non può essere effettuata per più di due volte» va moderata al fine di non comportare un divieto a vita di ulteriori mandati.

Nondimeno, per quanto in particolare concerne la federazione sportiva *Unione Italiana Tiro a Segno*, che è anche ente pubblico (mentre la gran parte delle federazioni sportive sono enti privati), come accennato non può qui essere senz'altro disapplicata -in assenza di una declaratoria di loro illegittimità- la più rigorosa disciplina di cui alle ricordate recenti (e successive alla detta sentenza costituzionale) disposizioni statutaria e regolamentare.

2.....Anche alla luce del complesso di dette disposizioni (dove, in particolare, rileva quella di cui all'art. 7 del Regolamento delle elezioni, con il suo prescindere «*dalla carica [...] rivestita già due mandati*»), non sussiste, ai fini che qui occupano, un'apprezzabile distinzione tra la posizione (finora rivestita, più volte), di *Consigliere nazionale* e quella di *Presidente*. Vero è che il *Presidente* è eletto con procedura particolare e che è titolare di sue proprie competenze, distinte dal *Consiglio Direttivo*, di cui pure è componente. Nondimeno si tratta di competenze entrambe afferenti alla amministrazione attiva dell'ente pubblico e strettamente interconnesse sia strutturalmente che funzionalmente: dice infatti art. 18 dello Statuto) che il Consiglio Direttivo «è composto dal *Presidente nazionale che lo presiede, e da dodici consiglieri, eletti dall'Assemblea nazionale tra i tesserati [...]*».



Oltre a queste interconnessioni, rileva che non vi è tra le due posizioni una differenza sostanziale apprezzabile ai fini specifici che qui interessano: il *principio di rotazione* che è alla base delle rammentate norme è infatti inteso, ponendo fine al rinnovo dei mandati, a prevenire il formarsi di differenziali rendite di posizione e ad assicurare il ricambio tra i potenziali interessati a svolgere funzioni rappresentative.

L'assunto del ricorso non è dunque condivisibile.

3.....Quanto alla mancata contestazione di simile situazione nella precedente tornata elettorale, non rileva in questo procedimento a carattere impugnatorio che, in occasione della candidatura del ricorrente per il 2025, la Commissione Verifica Poteri nulla abbia rilevato o eccepito su questo stesso tema. Non può infatti una mera mancanza dell'amministrazione equivalere a un'abdicazione della sua funzione e così implicitamente modificare il precetto che vincola sia la stessa che gli interessati.

4. Da quanto sopra discende che il ricorso è infondato e va respinto

P.Q.M.

respinge il ricorso di **TURISINI Valeria** avverso la declaratoria della **Commissione Verifica Poteri**, comunicata dal Segretario Generale con nota prot. n. 3019 del 23 aprile 2026, di *esclusione* dalla candidatura alla carica di alla carica di **Presidente della UITA**.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2026.

Dott. Giuseppe Severini, Presidente, relatore ed estensore

Dott. Stefano Fantini, Componente

Avv. Angela Inghilleri, Componente